

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA
ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO ex art. 414 c.p.c. E CONTESTUALE ISTANZA ex art. 700 c.p.c.

del sig. Carmelo ARMELI, nato a Tortorici (ME) il 21/11/1965, residente a Capo d'Orlando (ME) in Via Consolare Antica n°728, C.F. RMLCML65S21L308W, elettivamente domiciliato in Messina Via degli Amici 5, presso lo studio secondario dell'Avv. Salvatore M.A. Spataro del Foro di Catania (CF SPTSVT70H14C351Q – fax 095/383876 – pec salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it) che lo rappresenta e difende per mandato congiunto al presente atto telematico e la cui indicazione pec che precede deve valersi ai fini della domiciliazione telematica

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588) e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Sicilia, in persona del Dirigente p.t. (C.F. 80018500829), entrambi domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina

1) PER L'ANNULLAMENTO E/O LA DISAPPLICAZIONE DEL DECRETO N.10586/2021 ADOTTATO DAL LICEO LUCIO PICCOLO DI CAPO D'ORLANDO CON CUI È STATA DISPOSTA LA CADUCAZIONE DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL SERVIZIO PRESTATO DAL RICORRENTE QUALE ASSISTENTE TECNICO DAL 9/10/2020 AL 30/6/2021 E PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DEL RICORRENTE ALL'ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO AD OGNI EFFETTO DI LEGGE

2) DISCENDENTEMENTE ALLA DOMANDA SUB 1 PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA CORRETTA COLLOCAZIONE DEL RICORRENTE IN SENO ALLA GRADUATORIA DI CUI AL CONCORSO PER SOLI TITOLI (CD. GRAD. I FASCIA - 24 MESI) PER IL PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO

3) PER LA RETTIFICA DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA PERSONALE ATA TRIENNIO 2021/2024, PER IL PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO E DI COLLABORATORE SCOLASTICO, NELLA PARTE IN CUI AL RICORRENTE NON È ATTRIBUITO IL PUNTEGGIO DERIVANTE DALLA DOMANDA SUB1) NONCHÉ IL CORRETTO PUNTEGGIO



RELATIVO AL SERVIZIO OBBLIGATORIO DI LEVA ESPLETATO, CON EVENTUALE PRELIMINARE DISAPPLICAZIONE DEL D.M. N.50/2021, NONCHÉ DEL D.M. N.430/2000 E DEL N.640/2017, RELATIVI ALLE DOMANDE DI INSERIMENTO E/O AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PER IL PERSONALE A.T.A., NELLA PARTE IN CUI STABILISCONO CHE "IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA ED I SERVIZI SOSTITUTIVI ASSIMILATI PER LEGGE SONO VALUTATI SOLO SE PRESENTATI IN COSTANZA DI NOMINA" E CON IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEL CORRETTO PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE AL SIG. ARMELI, SULLA BASE DEI TITOLI E DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA SVOLTO IN QUALITÀ DI MILITARE PRESSO L'ESERCITO ITALIANO – CORPO FANTERIA, DAL 28/04/1987 AL 20/04/1988

PREMESSA in FATTO

Il Sig. ARMELI è dipendente del Ministero dell'istruzione e del merito quale Addetto alle aziende agrarie e si trova inserito anche nelle Graduatorie di Circolo e di istituto di III fascia del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per il triennio 2021/2024, per altri profili ATA e segnatamente per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore scolastico.

Lo stesso è attualmente in servizio con contratto a t.d. quale assistente tecnico presso il Liceo Sequenza di Messina, dal che discende la competenza territoriale inderogabile dell'adito Tribunale ex art.413 V c. c.p.c. (all.6).

Lo stesso, dunque, presentava, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione (oggi, M.I.M.), apposita domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per il triennio 2021/2024, per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore scolastico, richiamando la domanda recapitata nel pregresso triennio.

Nella propria domanda, presentata per l'Ambito Territoriale di Messina presso la Scuola polo Liceo Lucio Piccolo di Capo d'Orlando, il ricorrente riconfermava, oltre ai titoli posseduti, anche quanto già dichiarato nei precedenti trienni ed ulteriormente dichiarava il servizio militare di leva



prestato per 10 mesi presso l'Esercito italiano – Corpo Fanteria, dal 28/04/1987 al 20/04/1988, affinché fosse valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio complessivo.

L'Ufficio scolastico, lavorata la domanda, attribuiva al ricorrente per i titoli fino a quel momento dallo stesso posseduti, per entrambi i profili, punti 8,90, sottovalutando, il servizio militare svolto non in costanza di nomina.

Al riguardo, il D.M. n.50/2021, ricopiando identiche non legittime previsioni dei precedenti D.M. n.640/2017 e D.M. n.430/2000 (dei quali tutti si invoca la disapplicazione) prevede che siano attribuiti 6 punti per ogni anno (0,5 x mese) di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina e soltanto 0,6 (0,05 x mese) punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina.

Ciò in quanto il detto servizio "prestato non in costanza di nomina" è considerato dal Ministero dell'Istruzione quale servizio generico reso alle dipendenze di altra Amministrazione statale.

Invero, l'Amministrazione avrebbe dovuto attribuire al sig. ARMELI un diverso punteggio o, quanto meno, provvedere successivamente alla rettifica dello stesso, valutando il servizio militare non in 0,6 punti annui quale servizio in altra amministrazione statale, ma piuttosto 6 punti annui (e quindi 5 punti per 10 mesi, nel nostro caso), alla stregua del regolare servizio reso nell'amministrazione scolastica.

Nel caso del ricorrente, che ha prestato dieci mesi di leva, in luogo degli 0,5 p. riconosciuti, avrebbe dovuto attribuirne 5, dal che una differenza di **ben 4,5 p. mancanti.**

In particolare, quindi il punteggio attribuito al ricorrente per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, va rivalutato col seguente calcolo, attribuendo ulteriori 5,4 p.: 0,6 pt. al mese x 12 mesi di servizio di leva = 6 pt. da cui sottrarre i 0,6 pt. già assegnati col differente calcolo sopra spiegato).

Più in particolare, quindi, il punteggio di Ass. Amm. pari a p. 28,93 va rideterminato in p. 34,33; il punteggio di Ass. Tec. pari a p.27,23 va



rideterminato in p. 32,63; il punteggio di Coll. Scol. pari a p.35,40 va rideterminato in p. 40,80.

Il sig. ARMELI, dunque, a causa del mancato riconoscimento del servizio militare di leva, si vedeva attribuire – si ribadisce erroneamente – un insufficiente punteggio nel profilo lavorativo invocato, che non gli consentiva di ottenere una posizione più favorevole nelle rispettive graduatorie, come sarebbe accaduto se il detto servizio fosse stato, invece, correttamente valutato.

A fronte di tale situazione, la resistente Amministrazione, nonostante consolidata giurisprudenza contraria, come si approfondirà *infra*, e nonostante le rimostranze dell'interessato, non ha mai provveduto a rettificare il punteggio.

----- = = = = o o o o ◇ o o o = = = = -----

Sotto altro profilo, poi, va detto che nel precedente triennio 2017/2020 il ricorrente aveva subito da parte del Dirigente scolastico del liceo Lucio Piccolo di capo d'Orlando un illegittimo provvedimento di degradazione a servizio di mero fatto del servizio svolto quale Assistente Tecnico dal 9/10/2020 al 30/6/2021.

Accadeva, infatti, che il D.S. del detto Istituto, all'esito dei controlli sui titoli allegati alla domanda del ricorrente, disponeva con Decreto n.10586/2021 la rettifica in minima parte del punteggio attribuito al sig. ARMELI in graduatoria; tale rettifica, intervenendo alla fine dell'anno scolastico, non determinava la rescissione del contratto, ormai sostanzialmente concluso, ma disponeva inopinatamente la degradazione a servizio giuridicamente non valutabile di quello già prestato dal ricorrente nel periodo ricompreso tra il 9/10/2020 al 30/6/2021.

Tale provvedimento, come si vedrà illegittimo, depriva il ricorrente di ben punti 4,5 in graduatoria per il predetto profilo di Assistente Tecnico, di p.0,9 in quella di Assistente Amministrativo e di p.1,35 in quella di Collaboratore Scolastico¹.

¹ La differente valutazione dipende dalla tabella di valutazione vigente.



Ma, ciò che è più grave è che, con specifico riferimento al profilo di Assistente Tecnico, i predetti 9 mesi di servizio sono **essenziali** ai fini del raggiungimento dei 24 mesi di servizio per poter accedere alla cd. 1^a fascia tramite il successivo concorso per soli titoli di cui all'art.554 T.U. 297/1994: con Decreto 17379 del 19.4.2023 dell'USR Sicilia è stato bandito il concorso per soli titoli finalizzato alla creazione della graduatoria di I fascia del profilo di Assistente Tecnico riservato ai soggetti in grado di documentare 24 mesi di servizio nel predetto profilo ed il ricorrente, privato dei predetti 9 mesi di servizio, malgrado l'attuale anno di servizio e ulteriori pregressi servizi, non potrà accedervi *pleno iure* e concorrere alle immissioni in ruolo per detto profilo.

Pertanto, il ricorrente si trova oggi costretto ad adire l'adito On.le Tribunale i relazioni ai distinti capi di domanda per cui si è spiegata la superiore premessa in ragione dei seguenti motivi in

DIRITTO

La vicenda del ricorrente va esaminata alla luce dei due distinti contegni e provvedimenti dell'Amministrazione resistente, entrambi qui contestati:

- 1) il provvedimento di rettifica del punteggio adottato con Decreto n.10586/2021 (all.3) nella vigenza delle graduatorie d'Istituto di III fascia del pregresso triennio 2017-2020 dal D.S. del Liceo Lucio Piccolo di Capo d'Orlando da cui dipende la deprivatione in graduatoria di III fascia di ben punti 4,5 per il predetto profilo di Assistente Tecnico, di 0,9 p. in quella di Assistente Amministrativo e di 1,35 in quella di Collaboratore Scolastico, oltre all'attuale impossibilità di essere inserito *pleno iure* nelle graduatorie del Concorso per soli titoli - personale ATA di I fascia (c.d. 24 mesi) profilo Assistente Tecnico di cui al Decreto 17379 del 19.4.2023 dell'USR Sicilia (all.10);
- 2) la mancata piena valutazione del servizio di leva svolto e documentato, con discendente riduzione del punteggio nelle graduatorie ATA di ciascun profilo.



----- = = = o o o ◇ o o o = = = -----

Per ragioni logiche varrà la pena anteporre le questioni di diritto fraposte al Decreto n.10586/2021 nella vigenza delle graduatorie d'Istituto di III fascia del pregresso triennio 2017/2020 dal D.S. del Liceo Lucio Piccolo di Capo d'Orlando.

I)

IN RELAZIONE AL DECRETO N.10586/2021 DEL D.S. DEL LICEO LUCIO PICCOLO DI CAPO D'ORLANDO

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.7 DM 640/2017
COMMI 6 E 7 E DELL'ART.2126 C.C. – TRAVISAMENTO DEI
PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.21
NONIES L.241/1990**

Il Decreto n.10586/2021 del Liceo Lucio Piccolo di Capo d'Orlando in esame è errato ed illegittimo sotto molteplici profili e necessita porvi riparo con l'odierna azione.

A) Come ancora si vedrà infra, a mente dell'art.7 c.5 del DM 640/2017 (all.13) che disciplinava il sistema dei controlli dei titoli autodichiarati ai fini delle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2017/20², <<... All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda...>>

B) Allorquando, con disarmante tardività, il controllo avviene per mano del Dirigente dell'ultimo incarico del triennio, ossia il 1/6/2021 dal D.S. del Liceo Lucio Piccolo di Capo d'Orlando, non può non evidenziarsi

² Ma la disposizione è sempre rimasta sostanzialmente identica nel tempo, per come si evince dai vari DD.MM. che periodicamente hanno regolato le graduatorie ATA di III fascia.



come lo stesso (rimanendone, comunque, oscuro il merito) invero richiami l'applicazione delle disposizioni che regolano la fattispecie, ossia degli artt.7 e 8 del DM 640/2017: ma il Dirigente del Liceo Lucio Piccolo di Capo d'Orlando, avendo ritenuto di poter effettuare il detto controllo (in questa sede non è utile soffermarsi sulla correttezza o meno di tale tardiva verifica, di cui infra si dirà), non si è affatto limitato, norme del Regolamento alla mano, alla mera decurtazione in graduatoria del punteggio eventualmente eccedente, sconfinando in una affermazione contraria alla Legge ed allo stesso Regolamento. Infatti, non rinvenendo alcuna dichiarazione inveritiera od alcuna falsa attestazione e non dovendo applicare le eventuali sanzioni che il DM 640/2017 riconnette all'attività di verifica per tali ipotesi, la degradazione a servizio non giuridicamente valutabile costituisce **atto del tutto ultroneo**.

Si impone, al riguardo la rilettura delle predette disposizioni secondarie: Chiarissimo è il contenuto del comma 6 dell'art.7 del DM 640/2017:

<<In caso di mancata convalida dei dati il Dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n°445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti>>.

Dunque, nel seno dello stesso procedimento amministrativo con cui il D.S. effettua la verifica dei titoli, si annidano i poteri/doveri di:

1) ritenere la sussistenza o meno di fattispecie penalmente rilevanti perseguibili per violazione dell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n°445 e trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica;



2) disporre in tal caso l'esclusione dalle graduatorie di cui all'art.8 dello stesso DM 640/2017;

3) limitarsi alla decurtazione in graduatoria del punteggio ritenuto non attribuibile e disporre la comunicazione alle altre istituzioni scolastiche interessate, laddove non si rintracci alcuna condotta dell'aspirante ricadente in tali ipotesi.

Appare di palmare evidenza che il predetto controllo **non abbia rintracciato alcuna ipotesi sub 1 e 2**, avendo il D.S. del Liceo Lucio Piccolo limitato il proprio agire alla mera rettifica del punteggio in graduatoria e risoluzione del contratto: nessuna dichiarazione inveritiera, nessuna esclusione dalla graduatoria e nessuna conseguenza ex DPR 445/2000.

Giova, quindi, per completezza leggere con attenzione la disposizione finale del successivo comma 7 dell'art.7 del DM 640/2017:

<<Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio>>.

Anche in questo caso, la disposizione che entra nel vivo della vicenda che ci occupa, involgendo il tema della possibile degradazione a servizio di mero fatto del servizio prestato, è di disarmante chiarezza: solo in ipotesi di servizio prestato IN ASSENZA DEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L'ACCESSO o SULLA BASE DI DICHIARAZIONI MENDACI risulta sovrapponibile alla valutazione dell'amministrazione anche l'ulteriore provvedimento di degradazione a servizio di mero fatto del servizio prestato.

Non è questo il caso del ricorrente (!)

Non è stato contestato il titolo di accesso, che è e resta il Diploma di scuola secondaria di secondo grado; non è stata rintracciata alcuna



dichiarazione mendace o produzione di documenti falsi (perché non ve ne sono!), avendo unicamente l'Amministrazione ritenuto non valutabili alcuni titoli allegati e posseduti. Peraltro, senza nemmeno esplicitare quali e per quali ragioni non fossero valutabili.

Siamo al cospetto di un nodo cruciale: **nessuna degradazione a servizio di mero fatto poteva mai essere disposta dal D.S. del Liceo Lucio Piccolo di Capo d'Orlando perché non ve ne erano i presupposti di Legge e di Regolamento.**

C) Appare da subito evidente l'illegittimità della degradazione del servizio svolto a servizio di mero fatto, che non trova alcuna giustificazione e/o legittimazione né a mente del DM 640/2017, fonte regolatrice delle Graduatorie di III fascia ATA per le supplenze del pregresso triennio 2017/20, né tantomeno in forza dell'art.2126 C.C., citato senza alcuna giuridica valenza dall'Amministrazione.

Anzi, la semplice lettura dell'art.2126 C.C., senza doverne operare nemmeno un'esegesi particolarmente significativa, è di segno diametralmente opposto al contenuto del provvedimento adottato <<La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa...>>: sono la nullità o l'annullamento che non producono effetto medio tempore e non il contratto (!), con disposizione *favor prestatoris*, chiaramente ispirata alla conservazione degli effetti del contratto lavorativo caducato.

D) Con specifico riferimento alle simmetriche Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente (regolate dall'O.M. 60/2020 che in materia di degradazione del servizio riporta disposizione ad identico contenuto³) ad esempio, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,

³ A norma dell'art.8, commi 9 e 10 della richiamata Ordinanza <<...In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.

Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e



con propria nota prot. n°2662 del 02/03/2021 ha in proposito inteso precisare che “**...il servizio effettivamente prestato in virtù di un rapporto di lavoro, successivamente oggetto di risoluzione o di recesso da parte della scuola, in conseguenza di una rettifica del punteggio e del conseguente riposizionamento in graduatoria, per cause comunque non addebitabili all’interessato, produce effetti anche ai fini giuridici, oltre che economici, per il periodo in cui vi è stata regolare prestazione lavorativa**” (cfr. all.12).

Nel caso che ci occupa, la determinazione oggetto di censura è da ascriversi esclusivamente alla mancata tempestiva formale verifica dell’Amministrazione protrattasi per oltre due anni ed alla differente valutazione resa dei titoli del sig. ARMELI da parte del D.S. del Liceo Lucio Piccolo il 1/6/2021: non può tacersi la circostanza per la quale il controllo effettuato solo a fine contratto e a fine triennio è innanzitutto contrario alla stessa fonte regolamentare, che impone all’Amministrazione la tempestività dei controlli.

La stessa giurisprudenza di merito, recentemente formatasi su fattispecie sovrapponibile, concorda nel ritenere che in mancanza di violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori o di stipulazione di un rapporto di lavoro addirittura nullo per illiceità dell’oggetto o della causa “*deve escludersi che sussistano valide ragioni giuridiche per disconoscere gli effetti giuridici del servizio effettivamente prestato in forza dei predetti contratti a tempo determinato*” (così Trib. Lav. Chieti, sent. n.179 del 25/05/2021; ancora Trib. Chieti sent.9/5/2023; Tribunale lavoro Cuneo Sentenza 21.6.2022 – All. n.14).

Siamo dunque al cospetto innanzitutto di un clamoroso errore sui presupposti che non legittimano alcun possibile ripensamento in sede di

non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura...>>>.



autotutela da parte del Dirigente Liceo Lucio Piccolo di Capo d'Orlando, errore che determina effetti abnormi quando nessuno dei presupposti previsti dalla specifica disciplina per la degradazione a servizio di mero fatto esisteva al momento della verifica effettuata, né esiste alcun presupposto per l'utilizzo distorto dello strumento dell'autotutela.

Non guasta, poi, rimarcare come, non avendo l'Amministrazione operato controlli tempestivi (come impone il DM 640/2017), ma clamorosamente tardivi (addirittura a fine a.s.), abbia infine utilizzato lo strumento dell'annullamento in autotutela dell'individuazione contrattuale, ma il predetto annullamento in autotutela costituisce uno strumento utilizzato ben fuori dal terreno delle possibilità rimesse ai contraenti dal C.C.

Peraltro, in relazione all'utilizzo del potere di annullamento è pacifico che, anche a prescindere dalla rilevanza o meno delle motivazioni adottate dall'Amministrazione, i provvedimenti adottati in autotutela sono affetti da nullità radicale in quanto adottati nell'esercizio di un potere di annullamento in autotutela che non compete all'amministrazione datrice di lavoro in ordine agli atti di natura privatistica costitutivi del rapporto di lavoro.

Semmai, la P.A., al pari di qualunque altro datore di lavoro, se ritenesse la sussistenza di elementi di nullità/annullabilità del contratto individuale di lavoro già stipulato, non può di certo intervenire in autotutela ma deve rivolgersi al Giudice competente ed a questi chiedere di accertare la sussistenza di elementi tali che possano provocare una pronuncia giudiziaria di annullamento/nullità del contratto secondo le comuni regole del C.C.

Sulla base di tale principio la giurisprudenza (Cass. Sez. Lav. 28.11.2011 n. 25045) ha affermato l'inesistenza di un potere di autotutela in capo all'amministrazione datrice di lavoro in ordine all'atto costitutivo del rapporto.



Più precisamente è stato ritenuto che: *"ove il datore di lavoro abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli, ecc.), prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi dell'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede, sicché il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando, né espropriabile per effetto di diversa successiva disposizione generale, in virtù del disposto dell'art. 2077 c.c., comma 2, (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n.8595/1998; Cass., n. 16501/2004)".*

Va rilevato che nella presente fattispecie siamo proprio di fronte a diritti soggettivi pieni, già consolidati in capo al rispettivo titolare, che, però, l'Amministrazione pretende di espropriare sulla base di diverse successive valutazioni amministrative unilaterali e fondate su errati richiami normativi e regolamentari (!)

E del diritto ormai sorto fa parte integrante la valutazione ai fini giuridici del servizio regolarmente svolto per effetto di contratto lavorativo pienamente valido.

E) Già dall'esposizione dei fatti, risulta di palmare evidenza la radicale violazione della legge 241/1990 compiuta dall'Amministrazione scolastica nell'annullamento in "autotutela" della convalida dei titoli di



servizio precedentemente resa dal D.S. del primo contratto di lavoro, con specifico riferimento alla degradazione a servizio di mero fatto di cui si discute.

La legge 241/90 e s.m.i. rappresenta una fondamentale conquista dell'attuale sistema di diritto per la tutela del cittadino, imponendo alla Pubblica Amministrazione non già l'obbligo [già esistente] di portare a compimento atti eventualmente dovuti, ma il doveroso rispetto di determinate modalità nell'adempimento del procedimento amministrativo tipizzato.

Modalità che traducono esigenze ineludibili di giustizia ed uguaglianza dei cittadini nei confronti della discrezionalità amministrativa.

Nel caso di specie ed in relazione al provvedimento di annullamento in asserita autotutela dell'individuazione, adottato a fine triennio e dopo nove mesi dall'assunzione in servizio del ricorrente, avvenuta il 9/10/2020, il doveroso accorgimento e la valutazione delle conseguenze pregiudizievoli per gli interessi del privato e la giusta ponderazione degli interessi in gioco, non paiono affatto essere stati adoperati.

L'annullamento d'ufficio, alterando un assetto consolidato, deve costituire l'*extrema ratio* e la sua adozione deve essere giustificata da ragioni di interesse pubblico esplicitate attraverso un corredo motivazionale completo: all'alterazione postuma della realtà giuridica ed ai possibili pregiudizi soprattutto economici che questa può arrecare ai destinatari dei provvedimenti annullati fa da contraltare il potenziamento degli strumenti di tutela il quale avviene prioritariamente attraverso la previsione di un onere motivazionale rinforzato, tale da rendere conto non solo dell'illegittimità in sé del provvedimento ma soprattutto delle esigenze che ne hanno imposto la rimozione.

Né, come noto, il mero (presunto e non spiegato) ripristino della legalità può dirsi affatto sufficiente per motivare l'emanazione del



provvedimento in autotutela per la cui adozione è necessario perseguire interessi ben più pregnanti della mera legalità formale dell'atto.

Valga il vero: l'adozione del provvedimento lesivo del 1/6/2021, con cui ex abrupto viene rivista la graduatoria addirittura alla conclusione del triennio di validità della stessa, dopo parecchi mesi dall'assunzione in servizio, rileva in questa sede sia come vizio proprio del procedimento amministrativo, sia come palese violazione del dovere di buona e fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, parametro sicuramente violato nel caso a mano con discendente grave pregiudizio in relazione alla situazione lavorativa ed alla carriera del ricorrente.

La lettura della motivazione infatti induce a ritenere che tale "annullamento" sia avvenuto perché l'individuazione sarebbe "...viziata da un improprio posizionamento nella graduatoria del personale ATA ...": circostanza, affermata, ma mai concretamente spiegata dall'Amministrazione che non si è nemmeno premurata di indicare in concreto quali titoli (culturali o di servizio) non ritenesse valutabili e per quali ragioni.

Basti osservare che il ricorrente avrebbe certamente lavorato altrove, a scorrimento della graduatoria anche con punteggio più basso, avendo presente il numero complessivo degli incarichi attribuiti per comprendere l'abnormità del provvedimento, ma soprattutto del contenuto intrinseco dello stesso nella parte dispone la degradazione del servizio, quando il ricorrente avrebbe certamente lavorato anche con inferiore punteggio e maturato ugualmente detto punteggio. E ciò anche a prescindere dalla erroneità in stretto diritto di tale contenuto.

L'affidamento del ricorrente è stato certamente tradito dall'operato amministrativo descritto, a fronte del quale, invece, il ricorrente era in piena ed assoluta buona fede.

Va da sé che il provvedimento di degradazione è illegittimo e va certamente annullato, o quanto meno disapplicato.

----- = = = o o o ◇ o o o = = = -----

II



**IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DELL'ANNULLAMENTO E/O
DISAPPLICAZIONE DEL DECRETO N.10586/2021 DEL D.S. DEL
LICEO LUCIO PICCOLO DI CAPO D'ORLANDO – SUL DIRITTO DEL
RICORRENTE ALLA GIURIDICA VALUTAZIONE DI ALMENO 24
MESI DI SERVIZIO AI FINI DELL'INSERIMENTO IN I FASCIA ATA
– PROFILO ASSISTENTE TECNICO**

A conseguenza ineludibile della richiesta caducazione del Decreto n.10586/2021 adottato dal Liceo Lucio Piccolo di Capo d'Orlando si pone l'evidenza del dato per cui il ricorrente, grazie ai predetti 11 mesi di servizio (ottobre 2020 – giugno 2021) avrebbe maturato (anzi enormemente superato) il complessivo ammontare di 24 mesi di servizio che gli consente la partecipazione *pleno iure* al Concorso per titoli, di cui all'art.554 del Decreto Legislativo n. 297/1994 e dell'O.M. 23/02/2009, n. 21, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali utili per l'anno scolastico 2023/24 Area B Profilo – Assistente Tecnico (cd. I fascia ATA) di cui al Decreto USR Sicilia prot.17379 del 19/4/2023.

Il ricorrente, infatti, oltre al servizio illegittimamente degradato e di cui si è detto, vanta anche gli ulteriori contratti lavorativi nel profilo Assistente Tecnico: 11 mesi dal 22.9.2021 al 31.8.2022 presso il Liceo Minutoli di Messina, nonché ulteriori 9 mesi dal 10.10.2022 al 30.6.2023 col servizio attualmente in svolgimento presso l'Istituto Sequenza di Messina (cfr. doc.5 e 6).

Dunque, con la restituita valutazione del servizio illegittimamente degradato supererebbe addirittura la soglia di 30 mesi di servizio e quindi ben più dei 24 mesi necessari per poter accedere alla cd. 1^a fascia tramite il detto concorso per soli titoli di cui all'art.554 T.U. 297/1994, essendosi quindi attivato per presentare l'apposita domanda per partecipare al precitato concorso per soli titoli per i profili professionali di Assistente Tecnico scolastico area B del personale A.T.A. nelle scuole della provincia di Messina: così, nei termini di cui al relativo Bando (DDG 17379 del 19/4/2023 USR Sicilia, -all.10-), il



ricorrente invocherà l’inserimento nella graduatoria permanente ATA I fascia riservata ai possessori di 24 mesi di servizio, rispetto alla quale diviene requisito di vitale importanza il provvedimento giudiziale di restituzione della piena valutazione ai fini giuridici del servizio reso presso il Liceo Lucio Piccolo dal 9.10.2021 al 30.6.2022.

Si chiede, quindi, discendentemente alla predetta domanda di caducazione degli effetti del Decreto n.10586/2021 adottato dal Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando e di restituzione della giuridica valenza del detto servizio, anche l’accertamento del diritto del ricorrente alla partecipazione *pleno iure* (relativamente al requisito del servizio in misura non inferiore a 24 mesi) al concorso per soli titoli per i profili professionali di Assistente Tecnico scolastico area B del personale A.T.A. nelle scuole della provincia di Messina di cui al DDG prot. 17379 del 19/4/2023 USR Sicilia.

III

IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DELL’ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE DEL DECRETO N.10586/2021 DEL D.S. DEL LICEO LUCIO PICCOLO DI CAPO D’ORLANDO SULLA VIGENTE GRADUATORIA DI TERZA FASCIA DEL PERSONALE – DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DEL PUNTEGGIO

ULTERIORE DIRITTO ALLA PIENA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI LEVA OBBLIGATORIO PRESTATO NON IN COSTANZA DI NOMINA

Ulteriore conseguenza della caducazione del Decreto n.10586/2021 adottato dal Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando Infine, il ricorrente ha diritto alla rettifica della posizione attualmente vantata in graduatoria di III fascia del personale ATA: la decurtazione subita si riflette in questi termini anche sulla graduatoria attuale.

La Tabella di valutazione dei servizi congiunta al DM 50/2021 prevede infatti che il servizio svolto sia oggetto di valutazione come servizio specifico nel medesimo profilo ove è conteggiato 0,5 punti al mese,



difettando quindi al ricorrente punti 4,5 in graduatoria per il profilo di Assistente Tecnico in relazione ai nove mesi (ott. 2020 – giugno 2021). Sempre per i medesimi nove mesi, la Tabella predetta considera il detto servizio non specifico per il profilo di Assistente Amministrativo in misura di p.0,1 al mese e quindi di complessivi p.0,9 e per il profilo di Collaboratore Scolastico in misura di p.0,15 al mese e quindi di complessivi p.1,35.

La vigente graduatoria ed anche le successive a redigersi vanno, quindi, corrette con l'attribuzione al ricorrente di p. 4,5 per il profilo di A.T.; di p.0,9 per il profilo di A.A. e di p.1,35 per il profilo di C.S.

----- = = = = o o o o ◇ o o o = = = -----

Il ricorrente lamenta, infine, l'illegittima valutazione del servizio obbligatorio di leva prestato non in costanza di nomina ed agisce

**PER LA RETTIFICA DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA
PERSONALE ATA TRIENNIO 2021/2024, PER IL PROFILO DI ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO E DI COLLABORATORE SCOLASTICO,
NELLA PARTE IN CUI AL RICORRENTE NON È ATTRIBUITO IL CORRETTO
PUNTEGGIO RELATIVO AL SERVIZIO OBBLIGATORIO DI LEVA ESPLETATO,**

CON EVENTUALE PRELIMINARE DISAPPLICAZIONE

del D.M. n.50/2021, nonché del D.M. N.430/2000 e del n.640/2017, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che *"Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina"*

E CON IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

al riconoscimento del corretto punteggio da attribuire al Sig. ARMELI, sulla base dei titoli e del servizio militare di leva svolto in qualità di militare di leva presso l'Esercito italiano – Corpo Fanteria, dal 28/04/1987 al 20/04/1988 (all.ti 7 e 8).

Il Sig. ARMELI, infatti, inoltrando tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione (oggi, M.I.M.), l'apposita



domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per il triennio 2021/2024, per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore scolastico, richiamando la domanda recapitata nei pregressi trienni.

Nella propria domanda, presentata per l'Ambito Territoriale di Messina presso la Scuola polo Liceo Lucio Piccolo di Capo d'Orlando, il ricorrente riconfermava, oltre ai titoli posseduti, anche quanto già dichiarato nei precedenti trienni compreso il servizio militare di leva presso l'Esercito italiano – Corpo Fanteria, dal 28/04/1987 al 20/04/1988, affinché fosse valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio complessivo.

L'Ufficio scolastico, lavorata la domanda, attribuiva al ricorrente per i titoli fino posseduti, i seguenti punti: p.27,23 profilo Ass.Tec.; p.35,40 profilo Coll.Scol.; p.28,93 profilo Ass.Amm., sottovalutando, il servizio militare svolto non in costanza di nomina.

Al riguardo, il D.M. n.50/2021, ricopiando identiche non legittime previsioni dei precedenti D.M. n.640/2017 e D.M. n.430/2000 (dei quali tutti si invoca la disapplicazione) prevede che siano attribuiti 6 punti per ogni anno (0,5 x mese) di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina e soltanto 0,6 (0,05 x mese) punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina.

Ciò in quanto il detto servizio "prestato non in costanza di nomina" è considerato dal Ministero dell'Istruzione quale servizio generico reso alle dipendenze di altra Amministrazione statale.

Invero, l'Amministrazione avrebbe dovuto attribuire al sig. ARMELI un diverso punteggio o, quanto meno, provvedere successivamente alla rettifica dello stesso, valutando il servizio militare non in 0,6 punti annui quale servizio in altra amministrazione statale, ma piuttosto 6 punti annui (e quindi 6 punti per 12 mesi, nel nostro caso), alla stregua del regolare servizio reso nell'amministrazione scolastica.



Nel caso del ricorrente, che ha prestato dodici mesi di leva, in luogo degli 0,6 p. riconosciuti, avrebbe dovuto attribuirne 6, dal che una differenza di **ben 5,4 p. mancanti**.

In particolare, quindi il punteggio attribuito al ricorrente per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, va rivalutato col seguente calcolo, attribuendo ulteriori 5,4 p.: 0,6 pt. al mese x 12 mesi di servizio di leva = 6 pt. da cui sottrarre i 0,6 pt. già assegnati col differente calcolo sopra spiegato).

Più in particolare, quindi, il punteggio di Ass. Amm. pari a p. 28,93 va rideterminato in p. 34,33; il punteggio di Ass. Tec. pari a p. 27,23 va rideterminato in p. 32,63; il punteggio di Coll. Scol. pari a p. 35,40 va rideterminato in p. 40,80.

Il sig. ARMELI, dunque, a causa del mancato riconoscimento del servizio militare di leva, si vede attribuire – si ribadisce erroneamente – un insufficiente punteggio nel profilo lavorativo invocato, che non gli consente di ottenere una posizione più favorevole nelle rispettive graduatorie, come accadrebbe se il detto servizio fosse stato correttamente valutato.

A fronte di tale situazione, la resistente Amministrazione, nonostante consolidata giurisprudenza contraria, come si approfondirà *infra*, non ha provveduto a rettificare il punteggio e, pertanto, il ricorrente si trova oggi costretto ad adire l'adito On.le Tribunale in ragione dei seguenti motivi

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 569, COMMA 3
DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA
LEGGE 24 DICEMBRE 1986 N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52
DELLA COSTITUZIONE.**

Come noto, l'art. 52 della Costituzione tutela il cittadino che ha adempiuto gli obblighi connessi al servizio militare in relazione anche alla sua posizione lavorativa.



Per tale ragione, la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.

La stessa giurisprudenza concordemente ritiene che, proprio nel rispetto dell'art. 52 Cost., **"l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo"** (Cass. civ., Sez. Lav., 1° settembre 1997, n. 8279).

Appare, pertanto, evidente che la disposizione originaria del D.M. n. 430/2000 e dei successivi (D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021), nel subordinare la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, viola non solo la Carta costituzionale, ma anche la normativa primaria vigente in materia.

Al riguardo, occorre richiamare l'art. 4 della Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, che espressamente stabilisce:

"[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]".

In aderenza a quanto previsto dalla sopra citata disposizione, l'art. 20 della successiva Legge 24 dicembre 1986, n.958, dispone:

"[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]".

Alla luce della richiamata normativa, il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore della stessa e prima della sospensione della leva obbligatoria con la conseguente introduzione di quella volontaria, deve essere valutato come titolo didattico, equiparato a un anno di servizio, **indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.**

Anche la giurisprudenza, al riguardo, ha evidenziato che **"[...] l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della**



*validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, **il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi** [...]" (Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598).*

La valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, alla stregua di servizi di insegnamento, è stata da ultimo esplicitata dall'art. 569, comma 3 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).

A norma della citata disposizione, infatti, "[...] ***il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*** [...]".

Successivamente, il D.M. 201/2000 in tema di "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124", ha stabilito che "***il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo***".

E ancora "***il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico***".

La richiamata disciplina legislativa, nel decretare la "validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile", anche se non prestato in costanza di nomina, ha inteso dare concreta attuazione alla normativa costituzionale ed, in particolare, al dettato dell'art.52, atteso che l'adempimento del servizio militare obbligatorio non può pregiudicare l'instaurazione del rapporto di servizio.

Il DM 430/2000, dedicato invece alle graduatorie per supplenze del personale ATA, nel suo testo nulla dice al riguardo, limitandosi nelle sole "avvertenze" a specificare che <<*Il servizio militare di leva e i*



servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali>>.

Ma in realtà, come per i docenti, la valutabilità del servizio militare di leva si giustifica con la necessità di compensare il sacrificio imposto a quei soggetti che, essendo assoggettati agli obblighi di leva, dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'insegnamento, si sono visti costretti a rifiutare le supplenze, proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione.

Tutto ciò, purché il servizio di leva sia adempiuto dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d'insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

Del resto, come noto, i cittadini di sesso maschile dichiarati "idonei" ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, avevano l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.

Di conseguenza, la disposizione contenuta nelle sole avvertenze del citato D.M. n.430/2000 e dei successivi, di cui qui si chiede la disapplicazione *in parte qua*, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, per le spiegate ragioni, non avrebbe potuto ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha giustamente sottolineato che "[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non



anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]" (T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008).

I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI. LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (ORDINANZA N. 5679 DEL 2 MARZO 2020).

La giurisprudenza, in maniera pressoché univoca, in più occasioni si è pronunciata nel senso della valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina.

Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione – oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito – con i vari DD.MM. dedicati alla disciplina, ha sostanzialmente riprodotto da sempre la stessa disposizione limitativa secondo cui, appunto, *"il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"*.

Il T.A.R. Lazio, Sezione Terza *quater*, chiamato a giudicare sul ricorso R.G. n. 8637/2006, proposto avverso la sopra citata disposizione, uniformandosi a copiosa e risalente giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529), concorde nel sostenere la valutabilità del servizio militare ai sensi dell'art. 569, comma 3 del D.Lgs. n.297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado), **ha annullato** le identiche disposizioni ostative, proprio nella parte in cui prevedevano che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili **solo se prestati in costanza di nomina**.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione), tuttavia, noncurante della appena ricordata pronuncia del TAR Lazio n.6421/2008, ripropone costantemente la censurata disposizione, ripetendola nei vari DD.MM. disciplinanti il rinnovo delle graduatorie, disponendo che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi



assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Il TAR Lazio pertanto, attesa l'illegittimità dei provvedimenti portati al vaglio e censurati innanzi al Giudice Ordinario, ha dovuto ripetutamente annullare le suddette disposizioni ministeriali con le successive Sentenze n.325/2010, n.1178/2010, n.2515/2010, n.33852/2010, n.3564/2010, n.7259/2010, n.8960/2010 e n.27482/2010.

Lo stesso Consiglio di Stato, ha avallato tale orientamento giurisprudenziale, prima con le Ordinanze n.4028/209 e n.4031/09 e, infine, con la Sentenza n.9335/2010 osservando che "[...] *Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio al sancito dall'art.52, comma secondo, secondo periodo, Cost. in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]*".

Alla luce di tali considerazioni, le successive disposizioni di cui all'art. 3, comma 5 del D.M. n.42 del 08/04/2009, all'art. 2, comma 6 del D.M. n.44/2011 e all'art. 2, comma 6 del D.M. 235/2014, nonché dei successivi D.M. nn.640/2017 e 50/2021, sono da ritenersi affette da radicale **nullità ex art. 21 septies, comma 1 della L. n.241/1990**, poiché emanate in palese violazione delle menzionate sentenze.

A non diversa sorte soggiace la sequenza di Decreti ministeriali che si sono susseguiti con riferimento al personale ATA, affetti dai medesimi vizi.

Invero, è accaduto che, nonostante la giurisprudenza ormai da tempo pacifica sul punto, e a dispetto del notevole contenzioso sviluppatosi negli anni al riguardo, i successivi Decreti ministeriali, per il triennio



2017/2019 e 2021/2024, hanno riproposto il medesimo sistema di valutazione del D.M. oggetto di contestazione.

Peraltro, è pacificamente riconosciuto in giurisprudenza che l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia *erga omnes* (fra le tante cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008, n. 1278 e 4 settembre 2002, n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St. sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977), per cui l'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza ablativa di un provvedimento illegittimo, le medesime fattispecie possano essere disciplinate in base alla disposizione annullata.

Per le svolte considerazioni, il punteggio – evidentemente errato – assegnato al sig. ARMELI va rettificato: difatti, piuttosto che limitarne la valutazione, l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere in capo al ricorrente complessivamente 9 punti per i diciotto mesi complessivi, alla stregua del servizio prestato.

A conferma di quanto finora detto, va segnalato che anche in sede di giurisdizione ordinaria la giurisprudenza si è attestata su analoga posizione (proprio al riguardo cfr. Trib. Messina, Sent. n.13889/2018; Trib. Brindisi del 30/12/2011; Trib. Catania, Ord. n.78, del 20 ottobre 2010).

Da ultimo, anche la Corte di Cassazione, con Ordinanza n.5679 del 2 marzo 2020 (n. 25472/2014 R.G.), respingendo il ricorso proposto dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n.459 del 2014 resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica questione, ha stabilito che *"il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché*



illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)".

Il Tribunale di Messina, pronunciandosi su analoga fattispecie, con sentenza n.13889/2018, ha accolto le rimostranze di parte ricorrente disponendo "la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento dell'A.T. di Messina aa.ss. 2014/2017, relative al personale docente nella parte in cui non tiene conto del servizio militare prestato dal ricorrente come titolo valido per l'insegnamento effettuato non in costanza di nomina" e condannando l'Amministrazione "all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra".

In tale circostanza, il ricorrente lamentava la mancata attribuzione di 12 punti (derivanti dai due anni di servizio di leva militare svolto non in costanza di nomina).

Da ultimo, in identica fattispecie, si segnala Trib. Siracusa, Ord. n. 11251/2021; Tribunale collegiale Sondrio 11.10.2022, Trib. Catania 3868/2022, Tribunale di Torino, sent. n. 720 del 04-05-2022, Tribunale Roma Sent. 3932-2023, Tribunale di Udine Sentenza n. 20-2023, Tribunale di Messina Ord. 20.4.2023.

Come correttamente evidenziato dalla giurisprudenza più recente, la finalità della disciplina in esame, coerente con l'art. 52, comma 2 Cost., sarebbe quella di evitare che il servizio militare obbligatorio possa pregiudicare l'attività lavorativa, necessariamente impedita e ritardata per il periodo di leva.

In particolare, *"[...] quest'esigenza varrebbe sia per il servizio militare prestato in costanza di nomina, sia per quello espletato dopo il semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria e dovrebbe condurre al riconoscimento in ogni caso agli interessati del punteggio previsto [...]"* (così C.d.S., Sent. 10/03/2022, n.1720).



L'art. 52 della Costituzione, infatti, tutela il cittadino che ha adempiuto gli obblighi connessi al servizio militare in relazione anche alla sua posizione lavorativa.

Inoltre, la disposizione di cui all'art. 2, comma 6 del D.M. n. 235/2014 e successivi (D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021), nel subordinare la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, viola non solo la Carta costituzionale, ma anche la normativa primaria vigente in materia.

Sul punto si sono pronunciate di recente sia la giurisprudenza di legittimità, che parte della giurisprudenza di merito.

In particolare, la **Corte di Cassazione**, pronunciandosi sulla legittimità del D.P.R. n.237 del 1964, art. 77 – contenente previsioni analoghe a quanto contenuto nel D.M. n.50/2021 – ha rilevato che *"il testo del comma 8 del suddetto art. 77, al pari del comma 2 del vigente art. 2050 del D.Lgs del 2010, prevedeva che <<Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro>>".*

12. Questa Corte nei precedenti sopra citati, in riferimento alla norma di identico contenuto di cui al D.Lgs. del 2010, art. 2050, comma 2, ha già osservato che la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione-coerente con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.



13. Lungo questa linea interpretativa, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 7 e D. Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, comma 1), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 8 e D. Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, comma 2), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 7 e art. 2050, comma 1).

14. Conforme a diritto è dunque la statuizione della Corte territoriale, che ha disapplicato, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2011, art. 2, comma 6, che consentiva rispetto alle graduatorie ad esaurimento la valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro" (Cass. civ. sez. lav., 29/12/2021, n. 41894; nello stesso senso, Cass. civ. sez. lav., 23/11/2021, n.36354; Cass. civ. sez. lav., 10/11/2021, n.33153).

La giurisprudenza di merito più recente ha per la verità applicato senza indugi i sopra richiamati principi di diritto, per come chiariti dalla Suprema Corte, alla disciplina contenuta nel D.M. n.50/2021 per la formazione delle graduatorie di istituto di III fascia (Trib. Lav. Milano, Sent. n.935 del 01/06/2022; Trib. Lav. Torino, sent. n.720 del 04/05/2022; Trib. Lav. Messina, ord. 29/03/2022; Trib. Lav. Roma, n. 1236 del 09/02/2022; Trib. Lav. Frosinone, Sent. n.588/2022, Trib. Lav. Frosinone, Sent. n.361/2022; Trib. Lav. Foggia, Sent. n.2327/2022; Trib. Lav. Roma, n.10027 del 30/11/2021; Trib. Lav. Roma, Sent. n.10026/2021; Trib. Lav. Cassino, Sent. n.664/2021; Trib. Lav. Cassino, Sent. n.286/2021; Trib. Lav. Avezzano, Sent. n.154/2020; Trib. Lav. Roma, Sent. n.6662/2019).

E', dunque, indubitabile che la normativa in esame, nella parte in cui prevede che il servizio militare di leva sia valutato per intero solo se



espletato in costanza di nomina, di fatto limita la portata applicativa della disposizione di cui all'art. 569 D.Lgs. n. 297 del 1994.

Lo stesso Consiglio di Stato ha, da ultimo, avallato tale orientamento giurisprudenziale, sottolineando che: “[...] a prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell’istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza citata, deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all’art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”.

È lungo questa linea interpretativa, in cui l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice



conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.) [...]" (C.d.S., sent. 10/03/2022, n.1720).

In conclusione, appare indiscutibile che, già sin dal momento della presentazione della domanda del ricorrente, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio avrebbe dovuto assegnare un diverso punteggio o, quanto meno, provvedere successivamente alla rettifica dello stesso, attribuendo al Sig. ARMELI complessivi pt. 9 per i 18 mesi di leva prestati, valutando cioè il servizio di leva obbligatorio quale servizio specifico, alla stregua del regolare servizio scolastico reso.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto

VOGLIA

1. **ACCERTARE E DICHIARARE** l'illegittimità e quindi disporre per l'annullamento e/o la disapplicazione del Decreto n.10586/2021 adottato dal Liceo Lucio Piccolo di Capo d'Orlando con cui è stata disposta la caducazione degli effetti giuridici del servizio prestato dal ricorrente quale assistente tecnico dal 9/10/2020 al 30/6/2021 e per l'effetto **DICHIARARE ED AFFERMARE** il riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del relativo punteggio ad ogni effetto di Legge

2. discendentemente alla domanda sub 1) ed in considerazione delle allegazioni di cui al presente ricorso, **ACCERTARE E DICHIARARE** il possesso in capo al ricorrente del requisito dei 24 mesi di servizio essenziali per il riconoscimento del diritto alla corretta collocazione del in seno alla graduatoria di cui al concorso per soli titoli (cd. grad. I fascia - 24 mesi) per il profilo di Assistente Tecnico di cui al Decreto 17379 del 19.4.2023 dell'USR Sicilia, **CONDANNANDO**



l'Amministrazione resistente a compiere gli atti tutti discendenti dall'affermato diritto, inserendo *pleno iure*, quanto al requisito dei 24 mesi di servizio, il ricorrente nella graduatoria d I fascia per il profilo di Assistente Tecnico di cui al Decreto 17379 del 19.4.2023 dell'USR Sicilia

3. discendentemente alla domanda sub 1) **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto del ricorrente, in considerazione della tabella di valutazione allegata al DM 50/2021 e delle allegazioni di cui al presente ricorso, alla valutazione di punti 4,5 in graduatoria per il profilo di Assistente Tecnico, di p.0,9 in quella di Assistente Amministrativo e di p.1,35 in quella di Collaboratore Scolastico, ovvero comunque nella misura che il Decidente prudentemente riterrà, **CONDANNANDO** l'Amministrazione resistente a disporre la rettifica della graduatoria provinciale definitiva personale ata triennio 2021/2024, per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico, nella parte in cui al ricorrente non è attribuito il punteggio derivante dalla domanda sub1) da attribuirsi nella su affermata misura;

4. previa eventuale disapplicazione del D.M. n.50/2021, nonché del D.M. n.430/2000 e del D.M. n.640/2017, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale a.t.a., nella parte in cui stabiliscono che *"il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina"*, **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto al riconoscimento del diritto all'attribuzione del corretto punteggio relativo al servizio obbligatorio di leva espletato e documentato da riconoscere al sig. ARMELI, sulla base dei titoli e del servizio militare di leva svolto in qualità di militare presso l'Esercito Italiano – Corpo Fanteria, dal 28/04/1987 al 20/04/1988, quindi, **CONDANNANDO** l'Amministrazione resistente, in considerazione delle allegazioni di cui al presente ricorso, all'attribuzione al ricorrente nei suindicati profili dei 4,5 p. mancanti per detta causale, ovvero comunque nella misura che



il Decidente prudentemente riterrà, e ad emanare tutti gli atti necessari alla rettifica della graduatoria ATA 2021/2024 degli istituti della provincia di Messina di cui in atti, per i dedotti profili professionali (Ass. Amm., Ass. Tec. e Coll. Scol.), con correzione del punteggio in capo al ricorrente nella misura sopra indicata, ovvero comunque nella misura che il Decidente prudentemente riterrà, nonché **AFFERMANDO** il diritto del ricorrente alla valutazione del detto punteggio anche nelle future graduatorie ad emanarsi.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai fini della dichiarazione di valore, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed il contributo unificato è versato in misura di Legge (€259).

ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

Ai soli fini della domanda sub 2) si pone la necessità di formulare istanza cautelare in corso di causa.

La privazione subita dal ricorrente, del tutto illegittima, dei 9 mesi di servizio valutabili nel profilo di Assistente Tecnico determinano l'ingiusta imminente esclusione dalla graduatoria di I fascia ATA di cui al Decreto 17379 del 19.4.2023 dell'USR Sicilia.

Da ciò discende l'ingiusto pregiudizio per il ricorrente di non poter concorrere all'immissione in ruolo in detto profilo, a far data dal prossimo mese di settembre 2023, con l'avvio dell'a.s. prossimo.

Si tratta di un pregiudizio tutt'altro che esclusivamente patrimoniale, ma attinente la sfera professionale del ricorrente e la sua dignità occupazionale, in considerazione della circostanza per cui il Ministero non ha mai bandito (ad eccezione dell'anno 2009) alcuna procedura di progressione verticale fra i profili, sicché chi – come il ricorrente proviene da inferiore profilo (addetto aziende agrarie), per progredire verticalmente è costretto alla trafila di racimolare i 24 mesi di servizio per poi aspirare a nuova assunzione in ruolo, potendo elevarsi professionalmente e retributivamente.



Il quadro descritto determina, pertanto, la necessità di richiedere al Giudice, con provvedimento cautelare, di anticipare gli effetti della Sentenza di merito, quanto meno in relazione a tale capo di domanda. La perdita, documentata, di opportunità lavorative nel superiore profilo, non potendo accedere alla graduatoria di prima fascia è sotto gli occhi di tutti e determina, ancor più sensibilmente, l'impossibilità di concorrere *pleno iure* agli incarichi a tempo indeterminato.

È di tutta evidenza, infatti, che nel caso che ci occupa sussista il requisito del *periculum in mora*, in relazione all'impossibilità discendente esclusivamente dall'atto denunciato come illegittimo di stabilirsi all'interno delle nuove graduatorie di I fascia, di imminente pubblicazione e concorrere al nuovo ruolo di Assistente Tecnico.

Alla luce di ciò, è evidente che le opportunità lavorative stabili in detto profilo dipenderanno esclusivamente dalla possibilità di anticipare – solo in relazione a detto capo di domanda – gli effetti della Sentenza di merito: solo grazie all'accoglimento della presente istanza cautelare ed all'auspicato inserimento pieno iure in detta graduatoria di I fascia, potrebbe consentirsi al ricorrente di ottenere un incarico anche di ruolo nel superiore profilo.

Sul punto, il Tribunale di Messina ha chiarito in simile fattispecie che *"nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiusuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del [...], da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare"* (Trib. Messina, sez. lav., ord. n. 13583 del 16 luglio 2020; ancora Trib. Messina, sez. lav. ord. n. del 14 settembre 2022 RG).

Per l'esposto,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza urgente

in via cautelare ed urgente

previa sommaria delibazione della domanda sub 1) ed in considerazione delle allegazioni di cui al presente ricorso, **accertare in vai cautelare ed urgente** il possesso in capo al ricorrente del



requisito dei 24 mesi di servizio essenziali per il riconoscimento del diritto alla corretta collocazione del in seno alla graduatoria di cui al concorso per soli titoli (cd. grad. I fascia - 24 mesi) per il profilo di Assistente Tecnico di cui al Decreto 17379 del 19.4.2023 dell'USR Sicilia, **ORDINANDO** all'Amministrazione resistente di compiere gli atti tutti discendenti dall'affermato diritto, inserendo *pleno iure*, quanto al requisito dei 24 mesi di servizio, il ricorrente nella graduatoria d I fascia per il profilo di Assistente Tecnico di cui al Decreto 17379 del 19.4.2023 dell'USR Sicilia;

- disponendo sin d'ora in punto di misure d'attuazione dell'emanando ordine, anche in punto di reclutamento, se discendente

**ISTANZA DI PROVVEDIMENTO PER L'INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO ex art.151 c.p.c.**

Quanto alle domande poste con riferimento alle modifiche del punteggio invocato, in linea con la giurisprudenza più recente in materia di necessaria integrazione del contraddittorio che, come si evince dagli arresti di numerose Corti di Appello, nonché della stessa Sezione adita, si assesta oggi nel senso di reputare indispensabile, per i contenziosi afferenti le graduatorie scolastiche, l'estensione del contraddittorio nei confronti degli altri aspiranti che hanno preso parte alla medesima procedura di formazione delle graduatorie impugnate dei profili ATA per cui è causa e data la necessità di chi qui ricorre di definire tempestivamente il giudizio, nonché considerato che l'elevato numero dei controinteressati rende impossibile notificare il ricorso agli stessi ai sensi degli artt.137 e segg. c.p.c., si ritiene opportuno che la S.V.I. disponga ai sensi dell'art.151 c.p.c. quale forma alternativa alle notifica per p.p. mediante inserimento del ricorso in apposita area tematica del sito istituzione del MIM, alla luce dell'orientamento espresso da numerosi Tribunali e fatto proprio anche dalle Corti d'Appello, tenuto conto che la platea dei possibili destinatari è data dai docenti beneficiari di movimenti in ingresso sulle sedi indicate dalla



parte ricorrente e che verrebbero ipoteticamente pregiudicati dall'accoglimento della domanda.

Si producono in copia i seguenti documenti:

1. Domanda ata triennio 2021/24;
2. Domanda ata triennio 2017/20;
3. Decreto 1.6.2021 Lucio Piccolo;
4. Videata Armeli punteggio;
5. Contratti Minutoli;
6. Contratto Sequenza;
7. Congedo illimitato;
8. Scheda anagrafica servizio militare del ricorrente;
9. Convalida punteggio Armeli attuale triennio ata;
10. Bando USR Sicilia I fascia Profilo A.T. prot.17379.19-04-2023;
11. DM 50/2021;
12. Nota USR Toscana N.0002662 02-03-2021;
13. DM 640/2017;
14. Giurisprudenza.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

Catania-Messina, del deposito in Cancelleria.

Avv. Salvatore M.A. Spataro

